Alle Agenzie per il lavoro

Alle Associazioni Datoriali
- ASSOLAVORO
- ASSOSOMM

Alle Associazioni Sindacali
– NIDIL Cgil
– FELSA Cisl
– UILTEMP
Loro sedi

Oggetto: Modifica alla disciplina dei ricorsi gerarchici e introduzione dei nuovi termini di presentazione

Si comunica che il Comitato di gestione e controllo del Fondo di Solidarietà bilaterale della somministrazione, nella seduta dello 29 ottobre u.s., ha approvato alcune modifiche alle procedure di presentazione dei ricorsi gerarchici al Comitato di gestione e Controllo, avverso i provvedimenti del Fondo di respingimento o di accoglimento parziale delle istanze di sostegno al reddito (SAR) e di rimborso dell'assegno di integrazione salariale (AIS) e di indennità per mancato avviamento (IMA).
Di seguito, si riepilogano le principali novità introdotte:

1. Riduzione dei termini per la presentazione del ricorso

Vengono abbreviati i tempi per impugnare i provvedimenti del FDS, in ragione dell'esigenza di definire rapidamente il procedimento amministrativo connesso alla gestione delle risorse, segnalata anche dal Ministero del lavoro. I nuovi termini si riducono a 30 giorni per l'impugnazione dei provvedimenti relativi sia alle prestazioni SAR che alle prestazioni AIS/IMA, decorrenti dalla data di invio della comunicazione di respingimento o di accoglimento parziale della prestazione.

2. Ammissibilità della documentazione integrativa in fase di ricorso

• Istanze SAR: Con la modifica introdotta, il Comitato può ora ammettere e valutare in sede di ricorso la documentazione integrativa fornita al fondo in maniera incompleta o non conforme durante la fase di valutazione istruttoria, ivi compresa quella fornita in occasione della richiesta di integrazione inviata dalla struttura. Restano, tuttavia,

escluse da tale sanatoria le istanze dichiarate inammissibili per integrazione non inviata per le quali permane il divieto di produrre nuova documentazione in sede di ricorso e le

istanze dichiarate improcedibili (vizi di firma, del modulo di domanda, invii furori termine e in presenza di eventi sospensivi, contratto non in somministrazione, cessazioni del rapporto per dimissioni volontarie, ecc.) per le quali, come noto, non è ammesso il ricorso.

- Domande di rimborso AIS/IMA: la medesima regola si applica anche ai ricorsi presentati avverso il respingimento o l'accoglimento parziale delle istanze AIS/IMA per carenze della documentazione integrativa.

3. Regime transitorio ed efficacia

Le nuove regole trovano applicazione immediata e nello specifico si applicano a:

- Tutti i ricorsi attualmente pendenti e non ancora deliberati alla data del 29 ottobre 2026;
- Tutte le istanze respinte o accolte parzialmente con determinazioni direttoriali approvate successivamente alla data del 29 ottobre 2026.

Le restanti disposizioni in materia di valutazione del ricorso da parte del Comitato di gestione e controllo, contenute nei documenti procedurali del Fondo, rimangono invariate.

Al fine di garantire la massima trasparenza e la piena tutela dei diritti dei richiedenti, i nuovi termini di impugnazione saranno riportati all'interno delle comunicazioni di respingimento o di accoglimenti parziale che verranno inviate agli interessati.

Il Direttore della Direzione Fondo di Solidarietà
Tiziana Cardone

